

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 31/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 marzo 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Ancona;

visto l'articolo 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c*) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti il conto consuntivo dell'Autorità suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Carlo Alberto Manfredi Selvaggi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona per l'esercizio 2010;

rilevato che dalla relazione non emergono significativi elementi di criticità e che i dati contabili evidenziano una situazione finanziaria ed economico-patrimoniale nell'ambito della quale l'avanzo finanziario, l'avanzo d'amministrazione e il patrimonio netto aumentano, mentre l'avanzo economico si riduce;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2010 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Ancona, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 29 aprile 2012.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
PER L'ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo di riferimento	»	14
2. Organi di amministrazione e di controllo	»	19
3. Personale	»	22
3.1. Pianta organica e consistenza del personale	»	22
3.2. Costo del personale	»	23
4. Incarichi di studio e consulenza	»	25
5. Pianificazione e programmazione	»	26
5.1. Piano regolatore portuale (PRP)	»	26
5.2. Piano operativo triennale (POT)	»	28
5.3. Programma triennale delle opere	»	28
6. Attività	»	34
6.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	»	34
6.2. Attività autorizzatoria e gestione del demanio marit- timo	»	40
6.3. Attività promozionale	»	42
6.4. Traffico portuale	»	44
6.5. Opere in materia di sicurezza	»	45
7. Gestione finanziaria e patrimoniale	»	47
7.1. Dati significativi della gestione	»	48
7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate ac- certate e delle spese impegnate	»	48
7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui ..	»	52
7.4. Il conto economico	»	55
7.5. Lo stato patrimoniale	»	56
7.6. Le partecipazioni azionarie	»	59
8. Considerazioni conclusive	»	65

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2010 dell'Autorità portuale di Ancona, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, relativa agli esercizi 2007, 2008 e 2009, è stata deliberata nell'adunanza dell'11 ottobre 2011 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n. 347.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità Portuale di Ancona è stata istituita dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale".

Il quadro normativo di riferimento è stato illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono soffermate sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 266 (finanziaria 2007) nonché sui provvedimenti attuativi predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni si fa ora presente che permangono le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dall'art. 6 del DL 78/2010, per la riduzione, in particolare, delle:

- spese per consulenze : comma 7;
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza: comma 8;
- spese per sponsorizzazioni: comma 9;
- spese per missioni: comma 12;
- spese per formazione: comma 13.

Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 122/2010 - che è la legge di conversione del DL 78/2010).

Per quanto riguarda l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti, tale riduzione, in origine limitata al triennio 2006/2008 è stata ritenuta applicabile anche per gli anni successivi dal Ministero dell'Economia (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009) e successivamente dal Ministero delle Infrastrutture (con nota del 7/9/2010).

Nei pareri espressi sui rendiconti generali delle Autorità portuali per l'esercizio finanziario 2009, il MEF ha imposto il rilascio di un'attestazione sull'avvenuto recupero delle somme erogate in difformità.

Detta clausola, recepita dal MIT nei provvedimenti di approvazione dei documenti contabili, è stata impugnata innanzi al Tar del Lazio da numerose Autorità portuali, che – dopo aver ottenuto la sospensiva degli atti impugnati- hanno visto integralmente accolti nel merito i ricorsi avanzati con annullamento degli atti impugnati, ivi compresa la citata circolare MEF n.32/2009.

In conseguenza di ciò, il MIT, con circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le Autorità portuali ha ritenuto che "i compensi spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti devono essere ripristinati ai valori preesistenti con restituzione di ogni eventuale riduzione o recupero effettuati."

Sull'argomento va da ultimo ricordato che l'art.6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1984.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio".

La tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani la decorrenza di tale adeguamento è stata differita all'1/12/2012 dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art. 11 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7/2010 e 15/7/2010, il MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art.3 della legge finanziaria per l'anno 2008 (L. n.244 del 24 dicembre 2007) al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 18, comma 2, DL78/2009; a tal fine, viene